ALL. A

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE

"YOUCULTURES"

COSTITUZIONE - SEDI - SCOPI

ARTICOLO PRIMO

E' costituita a norma dell' articolo 36 del codice civile una associazione denominata "YOUCULTURES".

L' associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Catania e può istituire uffici anche in altre località in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti, pubblici o privati, quando ciò ritorni utile al conseguimento dei fini sociali.

ARTICOLO SECONDO

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

a) Promozione del dialogo tra culture, dell'educazione, della divulgazione dei saperi, della promozione e diffusione del benessere psicofisico e dell'ICT, prevenzione del disagio attraverso lo studio, la ricerca e la progettazione;

b) Organizzazione e gestione, anche per conto terzi, di eventi formativi, meeting, rassegne, concorsi, raduni, festival, singoli spettacoli, mostre, con lo scopo di favorire lo scambio culturale tra giovani e adulti di altre città e nazioni;

c) Promuovere, svolgere e gestire iniziative ed attività editoriali, su carta e on-line, la diffusione e pubblicazione di periodici, riviste e giornali, anche per la divulgazione delle attività dell'associazione;

d) Offrire un servizio di orientamento, consulenza e supervisione a studenti e operatori che agiscono nel settore educativo, culturale, musicale anche attraverso convenzioni stipulate con altri organismi:

e) Acquistare, costruire, prendere in affitto od in gestione stabilimenti con le relative attrezzature per la diffusione delle opere realizzate, nonchè di acquistare quanto necessario alle attività associative, in macchine ed attrezzi;

f) Creare luoghi e situazioni di incontro sociali utili allo scambio delle idee artistiche e delle esperienze trattate;

g) curare la formazione professionale dei giovani, degli adulti e degli anziani mediante l'istituzione di corsi di avviamento e perfezionamento, seminari di studio, conferenze e convegni;

h) sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari.

In conformità con i propri scopi, l'associazione si da facoltà di ricorrere all'opera retribuita di terzi estranei per eventi eccezionali e, comunque, per singole attività da svolgere o per consulenze ed interventi tecnici;

Le attività dell'associazione potranno svolgersi in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto del principio di apoliticità ed in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

ASSOCIATI

ARTICOLO TERZO

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per il loro oggetto sociale siano interessate all'attività dell'associazione stessa.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

ARTICOLO QUARTO

Agli associati è data facoltà di collaborare anche in maniera continuativa, per la realizzazione dei fini istituzionali.

ARTICOLO QUINTO

Gli associati che presteranno la propria opera, sia manuale che intellettuale, a favore dell'associazione, verranno remunerati a fine prestazione con un importo fissato dal consiglio direttivo dell'associazione.

ARTICOLO SESTO

L'associato che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione, con lettera raccomandata, al presidente del consiglio direttivo, tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

ARTICOLO SETTIMO

La qualità di associato si perde per esclusione decisa dal consiglio direttivo dell'associazione a carico di quegli associati che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.
L'associato dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi ne l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Al pagamento del contributo associativo. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO OTTAVO

Organi dell' associazione sono:
a) Assemblea generale dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il collegio dei revisori (ove necessario).

ARTICOLO NONO

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente dell'associazione una volta l'anno entro il 31 aprile per l'approvazione del rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo o del suo presidente, ovvero su richiesta di almeno tre associati.
La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati agli associati per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il presidente o il consiglio direttivo riterrà opportuni.

ARTICOLO DECIMO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti quegli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali sussiste il principio di voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma c.c..
Ciascun associato potrà rappresentare uno o più associati purchè munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli iscritti.
Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione: nella seconda convocazione l'assemblea è valida

qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ARTICOLO UNDICESIMO

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

ARTICOLO DODICESIMO

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra gli associati presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.
I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

ARTICOLO TREDICESIMO

Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal presidente o dal consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti associati che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

Le modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate dal consiglio direttivo, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà di tutti gli associati.

ARTICOLO QUINDICESIMO

Il consiglio direttivo è eletto liberamente dall'assemblea dei soci. E' composto da 3 o 5 membri. Si compone del Presidente che è anche presidente dell'associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso consiglio, da un Segretario, da un Tesoriere e da un Consigliere. Il Consiglio resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
L'incarico di membro del consiglio direttivo viene svolto a titolo gratuito. Ai membri compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Ai singoli membri del Consiglio possono essere assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti nella misura stabilita dal consiglio medesimo.
Il consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione, anche per via telematica, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In mancanza di convocazione effettuata nei termini predetti saranno considerati regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza.

ARTICOLO SEDICESIMO

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il raggiungimento ed attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In partiocolare il Consiglio Direttivo:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari;
b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
c) delibera sull'ammissione degli associati;
d) decide sulle attività ed iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea degli associati;
f) stabilisce le remunerazioni per le prestazioni di servizi effettuate dagli associati e dai terzi e le relative norme e modalità;
g) conferisce e revoca procure.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonchè in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Cura altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

ARTICOLO DICIOTTESIMO

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO DICIANNOVESIMO

Il patrimonio sociale è costituito da quanto l'Associazione potrà possedere in avvenire.
Le entrate sono costituite:

a) quote associative annuali dei soci;
b) contributi di enti pubblici;
c) eredità, donazioni e lasciti;
d) contributi di società private, o di qualsiasi altro genere;
e) prestazioni di servizi e cessione di beni;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
i) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
j) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
k) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
l) ogni altro tipo di entrate.

ARTICOLO VENTESIMO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed, il bilancio preventivo del successivo esercizio; entrambi dovranno essere approvati entro mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio.
Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.

ARTICOLO VENTUNESIMO

La durata dell' associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria secondo le norme del Codice Civile.
Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

NORMA DI RIMANDO

ARTICOLO VENTIDUESIMO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni in matria dettate dal Codice Civile, applicando per analogia le norme riguardanti le associazioni riconosciute e, laddove necessario, le società.

h) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
i) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
j) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
k) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
l) ogni altro tipo di entrate.

ARTICOLO VENTESIMO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed, il bilancio preventivo del successivo esercizio; entrambi dovranno essere approvati entro mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio.
Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.

ARTICOLO VENTUNESIMO

La durata dell' associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria secondo le norme del Codice Civile.
Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

NORMA DI RIMANDO

ARTICOLO VENTIDUESIMO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni in matria dettate dal Codice Civile, applicando per analogia le norme riguardanti le associazioni riconosciute e, laddove necessario, le società.